



CH-3003 Bern, EZV, OZD/KSCN

Agli utenti esterni di e-dec esportazione

Berna, 1° febbraio 2010

## **e-dec Esportazione**

### **Informazioni**

Gentili signore e signori,

dopo ripetute proroghe del termine, a partire dal 1° aprile 2010 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sopprime la procedura semplificata all'esportazione (PSE). Un'ulteriore proroga è esclusa.

Le presenti informazioni e direttive garantiscono, da un lato, l'applicazione uniforme di e-dec Esportazione da parte di tutti i partner della dogana e, dall'altro, un'imposizione tempestiva in Svizzera e, nell'ambito della successiva imposizione in transito, anche all'estero (Europa).

### **1 Procedura d'imposizione**

#### **1.1 Regime d'esportazione; possibili forme di dichiarazione doganale**

Dal 1° aprile 2010, per la dichiarazione all'esportazione delle merci vi sono le seguenti possibilità:

- e-dec Esportazione;
- NCTS Esportazione;
- dichiarazione doganale con modulo 11.030 (fino all'entrata in vigore dell'obbligo di far capo all'EED; presumibilmente nel corso del 2011);
- dichiarazione doganale con modulo speciale (p. es. mod. 11.73/11.74 in caso di ammissione temporanea)

Spetta all'esportatore, eventualmente d'intesa con lo spedizioniere, stabilire il tipo di dichiarazione adeguato. Rammentiamo che non è possibile combinare diverse dichiarazioni d'esportazione per la stessa merce. Se, ad esempio, il sistema doganale ha selezionato una dichiarazione doganale elettronica e-dec di un esportatore, lo spedizioniere non può presentare, per la stessa merce, una dichiarazione d'esportazione NCTS. L'esportatore e lo spedizioniere devono garantire che per un invio all'esportazione venga allestita solo una dichiarazione.

## **1.2 Persona responsabile presso gli uffici di confine**

Se, nell'ambito dell'attività di controllo dell'ufficio doganale, al momento del passaggio del confine o della selezione sono necessari ulteriori informazioni, giustificativi e via di seguito o se la dichiarazione d'esportazione deve essere corretta, il coordinamento tra l'AFD e l'esportatore è garantito dalla persona che ha presentato in dogana le merci e che si è assunta (su incarico dell'esportatore) l'obbligo di dichiarazione nei confronti dell'ufficio doganale. In molti casi si tratta dello spedizioniere. Spetta a tale persona effettuare eventuali chiarimenti con l'esportatore.

## **1.3 Impiego dello strumento web "Selezione e transito"**

La condizione per l'ulteriore trattamento di una dichiarazione d'esportazione trasmessa al sistema e-dec della dogana è la generazione della selezione e dunque il carattere giuridicamente vincolante/la presentazione in dogana. Se un esportatore presenta la dichiarazione d'esportazione direttamente all'ufficio doganale di confine in occasione dell'esportazione fisica delle merci oppure incarica un terzo (spedizioniere, trasportatore ecc.), il personale doganale genera la selezione. Se l'esportatore, o il terzo in sua vece, ha lo statuto di spediteur autorizzato (SA), egli deve generare personalmente la selezione mediante lettura del codice a barre (attraverso l'apposita funzione del suo sistema informatico o attraverso lo strumento web dell'AFD: ([strumento web "Selezione e transito"](#))).

Per gli invii rispediti nel traffico aereo, lo spedizioniere deve completare la dichiarazione doganale con il numero della relativa lettera di vettura nel traffico aereo (rubrica relativa al documento precedente, genere di documento 740), mediante lo strumento web.

Se all'esportazione della merce fa seguito un regime di transito, mediante lo strumento web è possibile generare la ripresa dei dati da e-dec Esportazione a NCTS.

Su richiesta degli spedizionieri, l'AFD valuterà la possibilità, a medio termine, di mettere a disposizione anche degli spedizionieri non-SA il suddetto strumento web al confine.

## **1.4 Notifica dello stato**

Le dichiarazioni d'esportazione trasmesse dagli esportatori sono cancellate se entro 30 giorni non viene effettuato alcun trattamento ulteriore nel sistema e-dec Esportazione dell'AFD (generazione della selezione, rettifica o correzione). Dopo 25 giorni di "inattività" il mittente della dichiarazione doganale viene avvertito mediante un messaggio elettronico (codice di stato 206: "Dichiarazione d'esportazione cancellata entro 5 giorni"). I destinatari dell'avvertimento devono chiarire, eventualmente con il vettore della merce, il motivo del mancato trattamento. Il numero di dichiarazione dell'esportatore (Trader Declaration Number), utilizzato per la dichiarazione doganale cancellata, non può essere riutilizzato.

## **1.5 Rettifiche**

Solamente la persona che ha allestito la dichiarazione e-dec Esportazione può completarla o correggerla. Ciò per motivi di carattere giuridico (nessuna trasmissione di dati a terzi) nonché su richiesta degli esportatori. In tal modo si intende impedire che i dati degli esportatori vengano modificati, a loro insaputa, nel corso della procedura di esportazione. Tale modifica potrebbe causare difficoltà o differenze rispetto al sistema di gestione delle merci degli esportatori.

Al fine di impedire che la possibilità e la necessità di effettuare rettifiche o correzioni causino ritardi nell'esportazione delle merci, spetta all'esportatore garantire che durante gli orari d'esercizio degli uffici doganali un interlocutore sia disponibile presso la sua ditta. In caso di collaborazione con uno spedizioniere, è necessario coordinarsi e ripartire i compiti.

In ogni caso, la rettifica della dichiarazione d'esportazione non può essere effettuata dal personale doganale.

## **1.6 Presentazione di documenti d'accompagnamento in occasione del passaggio del confine**

Ai fini del controllo doganale di dichiarazioni con risultato della selezione "bloccato", occorre presentare, oltre alla lista d'esportazione, anche ulteriori documenti d'accompagnamento, quali fatture commerciali, certificati di circolazione delle merci e via di seguito. Per evitare eventuali ritardi, raccomandiamo di consegnare sempre al vettore della merce questi documenti oppure di fare in modo che egli li ottenga rapidamente in caso di necessità.

## **2 Allestimento di dichiarazioni d'esportazione**

### **2.1 Ripresa o aggiornamento di modifiche dei dati di base**

In caso di modifica dei dati di base, la Direzione generale delle dogane informa i partner della dogana mediante un'apposita newsletter, che i nuovi dati di base possono essere scaricati da Internet (rubrica "e-dec"). Tali informazioni possono essere pubblicate al più presto il giorno precedente l'entrata in vigore dei nuovi dati di base. L'AFD si impegna a chiarire con le autorità federali competenti la possibilità di anticipare di due giorni questo termine.

In caso di modifica dei dati di base relativi alla tariffa (voce di tariffa, numero convenzionale di statistica, codificazione nell'ambito dei tributi suppletivi, autorizzazioni, disposti di natura non doganale ecc.), di regola due settimane prima dell'entrata in vigore della modifica viene pubblicata un'informazione generale nella tariffa doganale elettronica Tares ([www.tares.ch](http://www.tares.ch)). È compito del destinatario dei dati di base (utente, dichiarante) rintracciare le modifiche a livello contenutistico e adeguare, eventualmente, il suo sistema. L'AFD sta valutando anche in questo ambito la possibilità di migliorare l'informazione.

### **2.2 Limitazione del numero di linee tariffali**

Le merci imposte all'esportazione sono in linea di massima rinviate nel regime di transito internazionale NCTS. Per evitare problemi tecnici nei sistemi informatici, i Paesi che applicano il NCTS hanno concordato di limitare a 999 il numero di linee tariffali o posizioni presenti sugli annunci di transito.

Questa limitazione del numero di linee tariffali si applica pertanto anche alle dichiarazioni doganali in e-dec Esportazione.

Se si riuniscono diverse merci della stessa voce di tariffa sotto una linea tariffale (al fine di ridurre il numero), occorre prestare attenzione al fatto che tale combinazione risulti verificabile anche per le autorità svizzere ed estere che eseguono i controlli (presentare un confronto dei dati tra sistema informatico, dichiarazione d'esportazione e documenti commerciali; fornire designazioni tecniche o commerciali più precise possibile; indicare quali merci si trovano in quali imballaggi ecc.).

### **2.3 Ordinamento relativo al carico supplementare**

e-dec Esportazione può sottoporre all'esame della plausibilità i carichi supplementari solo nell'ambito della stessa dichiarazione d'esportazione. Spetta al dichiarante verificare che il numero di colli indicati nei documenti doganali corrisponda a quelli dell'invio.

### **2.4 Designazione della merce**

Occorre fornire la precisa designazione tecnica o la designazione in uso nel commercio (vedi anche definizione alla cifra 2.3.7 del documento di servizio [D. 25](#) "Statistica del commercio esterno") in una lingua ufficiale, completandola eventualmente con indicazioni relative all'esecuzione dei disposti di natura non doganale. È vietato riprendere automaticamente i testi del Tares nel campo "Designazione della merce" della dichiarazione d'esportazione.

### **2.5 Indicazioni del valore**

Per la conversione in franchi svizzeri delle indicazioni del valore in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale. I singoli corsi dei cambi sono pubblicati in Internet sotto [corsi dei cambi \(vendita\)](#). Questa regola generale vale per entrambe le direzioni del traffico.

Per la conversione in caso di esportazione è possibile ricorrere ai [corsi medi mensili](#) pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

### **2.6 Codici di conferma**

L'immissione di codici di conferma modifica l'esame della plausibilità, comportando l'indicazione di dati improbabili. Anche nell'interesse del dichiarante, tali codici non devono pertanto essere immessi automaticamente dal sistema informatico.

### **2.7 Codici a barre non leggibili**

Spesso i codici a barre delle liste d'esportazione presentate risultano non leggibili meccanicamente, in particolare quando la trasmissione dall'esportatore allo spedizioniere è avvenuta per fax. Dato che l'immissione manuale dei relativi codici presso lo spedizioniere o la dogana ritarda e rende più onerosa l'imposizione delle merci, l'esportatore deve adottare adeguate misure per garantire la leggibilità con mezzi meccanici.

### **2.8 Indicazione dei pesi**

Per quanto riguarda l'indicazione dei decimali per la massa lorda, vi sono diverse strutture (e-dec Esportazione = 1 posizione, sistemi dei clienti e NCTS = 3 posizioni). Vi possono pertanto essere differenze a livello di arrotondamento tra i documenti commerciali e quelli doganali.

L'AFD amplierà la struttura dei dati in e-dec, portando l'indicazione dei decimali per la massa lorda a tre posizioni. Ciò comporta tuttavia un adeguamento nell'interfaccia tra i sistemi dei clienti e della dogana e può dunque essere realizzato solo a medio termine. Per evitare ritardi nell'imposizione (in particolare nei Paesi di destinazione), l'AFD ha redatto un'informazione in merito nelle tre lingue ufficiali e in inglese (pubblicata sulla pagina dedicata a NCTS: [Bollettino d'informazione: Procedura semplificata per la stampa del documento d'accompagnamento per l'autista e la massa lorda](#)). Tale informazione può, se necessario, essere consegnata al vettore della merce.

La massa lorda corrisponde al peso lordo ed è costituita dalla massa netta, dal peso di tutti gli involucri, dal materiale di riempimento e dai supporti sui quali è disposta la merce (vedi anche cifra 2.3.10 del [D. 25](#)). La massa lorda deve essere indicata nella dichiarazione d'esportazione. È importante garantire la verificabilità dei pesi indicati nella dichiarazione d'esportazione, negli eventuali annunci di transito NCTS e nei documenti commerciali. In linea di massima, i mezzi ausiliari di trasporto riutilizzabili, come le palette EUR, non fanno parte della massa lorda. Ai sensi di una semplificazione, in occasione dell'esportazione in futuro l'AFD accetterà sia i documenti doganali nei quali l'indicazione del peso comprende questi mezzi ausiliari sia quelli nei quali tali mezzi non sono compresi. Il D. 25 sarà adeguato alla prossima occasione. Anche in questo caso è importante che il peso dell'invio sia verificabile.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sulla [pagina e-dec Esportazione](#). In caso di domande potete rivolgervi all'helpdesk e-dec (e-mail: [ksc.helpdesk@ezv.admin.ch](mailto:ksc.helpdesk@ezv.admin.ch)).

Vi invitiamo a prendere atto del presente scritto e vi ringraziamo della collaborazione.

Con i migliori saluti.

Amministrazione federale delle dogane